

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2019/1663 del CONSIGLIO

del 1° ottobre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- (2) Il 1° aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/539 ⁽²⁾.
- (3) Tenuto conto della continua instabilità e della gravità della situazione in Libia, è opportuno prorogare le misure restrittive concernenti tre persone per un periodo supplementare di sei mesi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 14, 15 e 16 dell'allegato II fino al 2 aprile 2020.

4. Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 19, 20 e 21 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2020.».

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio, del 1° aprile 2019, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 15).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2019

Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
